

N. R.G. 47-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile - Procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Brogi	Presidente
dott.ssa Stefania Bruno	Giudice.
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore

nel procedimento n. 47-1/2023 r.g.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato *ex art.* 268 CCII da [redacted] e da [redacted], rispettivamente madre e figlio, entrambi residenti a Prato in via [redacted], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato;

Rilevato che i ricorrenti hanno rappresentato di essere parenti conviventi, presso l'abitazione di [redacted] e di trovarsi in stato di sovraindebitamento *ex art.* 2, co. 1, lett. c) CCII, avente, in parte, origine comune dalle vicende della ditta individuale [redacted] di cui il figlio era titolare e la madre fideiussore, nonché per i canoni di locazione e relativi oneri condominiali della loro precedente abitazione, per un totale di € 40.641,21 circa.

I ricorrenti hanno poi rappresentato di avere debiti propri attinenti a spese sostenute di natura personale e a costi non onorati delle rispettive attività commerciali esercitate. In dettaglio, [redacted] ha riferito di avere debiti esclusivamente personali per l'ammontare di € 21.481,22 circa e [redacted] ha elencato debiti per € 158.057,80.

A fronte di tale ammontare di debiti personali e comuni i ricorrenti hanno illustrato la esiguità del loro patrimonio composto solo da beni strettamente personali, e pertanto non pignorabili, e dai redditi dagli stessi percepiti i quali attengono, con riferimento a [redacted], al trattamento pensionistico per € 15.274/anno (cfr. doc. 16 - dichiarazione 2022 relativa al 2021) e per [redacted] in € 1.700 lordi al mese (cfr. doc. 8). I ricorrenti hanno poi affermato di non essere titolari di beni immobili o mobili registrati ad

pagina 1 di 4



eccezione di una autovettura Toyota Yaris, targata GK961SW, utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale per l'attività economica esercitata di agente commerciale.

In conclusione, i ricorrenti, illustrando i propri redditi e le spese correnti sostenute, hanno affermato di poter destinare € 200/mese alla procedura per la soddisfazione dei propri creditori, con la necessità di ottenere l'autorizzazione *ex art. 270 co.2 let. e) CCII* per poter utilizzare l'autovettura in parola in quanto bene necessario per poter continuare l'attività economica del ricorrente

Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite.

Sentiti i ricorrenti ed **esaminata** la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento.

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti e, in particolare, che:

- i debitori sono in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.

- i ricorrenti sono parenti conviventi e l'indebitamento ha parziale origine comune ai sensi dell'art. 66 CCII.

Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame.

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia,”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per i ricorrenti di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria.

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. d) siano escluse dalla liquidazione altresì *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*. Nel caso di specie all'autovettura Toyota



Yaris, targata [] utilizzata dal ricorrente [] quale bene strumentale, debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 let. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di composizione della crisi "OCC Prato" di Prato in persona del dott. Luca Ciardi

ORDINA

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del tribunale

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore giudiziale

DISPONE

che la somma di €100/mese siano appresi dalla procedura dalla pensione percepita da
 e dai ricavi di (per un totale di € 200/mese), quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Prato, 26.7.2023.

Il Giudice relatore.

dott. Enrico Capanna

La Presidente

dott.ssa Raffaella Brogi

